

LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di Febbraio, nei locali della sede dell'Associazione Culturale "DE.MA. PRODUCTION SERVICE" in Agrigento Via Imera n. 201, su regolare convocazione alle ore 08:30, in prima convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare i seguenti punti all'ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello statuto associativo - approvazione nuovo statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto, in data 24 Gennaio 2024, in adempimento alla delibera assembleare del 23 Aprile 2023, con la quale si dava mandato al presidente Prof. Giuseppe De Francisci e al vice presidente dott.ssa Americo Emanuela di redigere Bozza nuovo statuto sociale, all'invio della proposta di delibera approvazione nuovo statuto sociale, utile alla discussione e alla votazione assembleare.

Presiede l'assemblea straordinaria il Presidente Prof. Giuseppe De Francisci, che constatato e fatto constatare la regolarità delle convocazioni e la validità dell'Assemblea straordinaria, essendo presenti tutti i soci in proprio, apre i lavori. Il Presidente poi chiama la Dott.ssa Emanuela Americo a fungere da segretario che accetta.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'O.D.G.: Modifica dello statuto associativo - approvazione nuovo statuto sociale relaziona il Presidente Prof. Giuseppe De Francisci, il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, e facendo seguito alla delibera assembleare dello scorso 23 Aprile 2023, con la quale si è deliberato di trasformare l'Associazione Culturale DE.MA. Production Service in Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica, con conseguenziale iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, appare fondamentale adeguare lo statuto sociale.

Alla luce della radicale trasformazione dell'associazione, per motivi di praticità e organicità dello statuto, si è reso più pratico, oltre che più efficiente ed efficace riscrivere interamente lo statuto secondo i dettami del nuovo Codice del Terzo Settore. Il Presidente propone, pertanto, di approvare un nuovo statuto adeguato al D.lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati La Mantia Fabrizio e La Mantia Antonina chiedono delucidazioni sui seguenti aspetti: la possibilità di

LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



essere contemporaneamente Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica.

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i seguenti aspetti, precisando che tra iscrizione al Registro CONI delle ASD ed iscrizione RUNTS non sussiste per legge nessuna incompatibilità quindi per una associazione è possibile possedere contemporaneamente la qualifica di ASD ai fini sportivi e la qualifica di APS ai fini del terzo settore (mediante iscrizione al RUNTS) non perdendo l'iscrizione nel registro delle ASD del CONI; in conclusione le qualifiche di ASD e ETS/APS sono cumulabili. Inoltre tra gli elementi che caratterizzano l'organizzazione di una ASD e quelli di una APS vi è perfetta sintonia.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate: Voto Palese.

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'assemblea all'unanimità, delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato B al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e conseguenzialmente di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si dà altresì mandato al presidente di procedere alla comunicazione del nuovo statuto a tutti gli enti pubblici con i quali l'associazione ha rapporti istituzionali.

Si autorizza il presidente a procedere all'aggiornamento del nuovo logo con la nuova denominazione statutaria e ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione. *

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

* SI AUTORIZZA ALTRESI IL PRESIDENTE A RICHIEDERE LE
ESENZIONI PREVISTE AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

itamente al
dei verbali

Dott.ssa

Dott.ssa Emanuela Americo

Frankie Rogers

Prof. Giuseppe De Francisci

Prof. Giuseppe De Francisci

Giuseppe De Francisci



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

UFFICIO 7283

75:10 2

REGISTRATO IL **14 MAR 2024**

275 3

PAGATE € 7.500

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE

LA DELEGATA
Rosalia Romano (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

-----Allegato: "B"

-----Delibera Assembleare del 18 Febbraio 2024

TESTO DELLO STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del codice civile e del D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni, un'associazione denominata: **"ASD - APS DE.MA. PRODUCTION SERVICE - ETS"**.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione di Promozione Sociale DE. MA. Production Service - Ente del Terzo Settore, da ora in avanti denominata "Associazione", è un'associazione apartitica, pluralista e aconfessionale.

A decorrere dall' istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o per esteso "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: **"ASD - APS DE.MA. PRODUCTION SERVICE - ETS"**.

L'Associazione da quel momento utilizzerà l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione potrà richiedere contemporaneamente l'iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Il sodalizio, in quest'ultimo caso si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si potrà affiliare.

È fatta salva la possibilità per l'associazione di affidarsi ad altre associazioni di promozione sociale o a Reti associative del Terzo Settore, nel rispetto delle finalità previste dal presente Statuto e ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

ARTICOLO 2 - Sede e Durata

L'associazione ha sede in Agrigento, via Imera n.201;

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.



Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 - Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere a), d), e), f), g), i), j), k), l), m), p), q), s), t), u), w), y), e z) dell'art. 5 D.lgs. 117/17, che qui si riportano dettagliatamente:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

formazione universitaria e post-universitaria;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.lgs. n. 117/17;

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.lgs. n. 117/17;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende altresì svolgere:

lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia attraverso gli organi territoriali legati al turismo: Camere di Commercio, Confcommercio, Pro Loco, Guide Turistiche e ogni altra realtà operante sul territorio in ambito turistico;

Promuovere e sostenere la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica;

la creazione e lo sviluppo di progetti legati al welfare aziendale mediante i rapporti intercorrenti con le realtà produttive territoriali esistenti, welfare indirizzato alla pratica sportiva agonistica, promozionale e del



benessere senza esclusione a welfare legato alle discipline bionaturali e olistiche;

la creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo turistico;

lo sviluppo e la creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica e emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;

lo sviluppo e la creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del Cip, comitato olimpico italiano;

rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/turistico;

l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, sia con riferimento alle attività individuali e/o a squadre.

la gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui eventualmente delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del CONI.

ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo in Italia e all'estero;

tutte le azioni per proteggere, soccorrere e curare gli animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali partecipando anche a iniziative, missioni e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni);

Ogni azione utile per sostenere l'affermazione della legalità come strumento di contrasto alla criminalità, alle mafie, alla corruzione, ai soprusi e ad ogni altra forma di ingiustizia;

promozione di manifestazioni in genere, favorire lo svolgersi della vita post-lavorativa; programmare, gestire, coordinare, sviluppare, attuare ad ogni livello le attività di tipo ricreativo, anche sportivo e culinario;

tutte le iniziative culturali per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio artistico locale: organizzando convegni, conferenze, seminari, ricerche, mostre; promuovere e gestire centri di incontro per attività



culturali (a titolo esemplificativo non esaustivo: musei, pinacoteche, gallerie, biblioteche, cineteche);

la creazione di laboratori artistici per un giusto impiego del tempo libero;

l'organizzazione e la produzione di spettacoli e manifestazioni politiche, teatrali, musicali, culturali, sportive, artistiche;

l'organizzazione di gite, e viaggi sociali;

la promozione e l'organizzazione, in forma autonoma o in forma convenzionata, di Centri Servizi di consulenza e Società di Servizi di assistenza ed informazione agli associati in materia fiscale, amministrativa, legale, informatica, finanziaria, assicurativa, previdenziale, di consulenza del lavoro, sanitaria e quanti altri occorrenti al fine di perseguire gli scopi sociali;

la promozione di attività dirette alla conoscenza e alla diffusione del proprio territorio, del suo folklore, della sua cucina e delle sue tradizioni nel più ampio significato.

costruire e/o gestire strutture alberghiere, campings, aziende agroturistiche, agenzie di viaggio, ritrovi per lavoratori, giovani e pensionati, nonché produrre e diffondere materiale promopubblicitario; gestione di impianti sportivi, strutture congressuali, feste, festivals e sagre in genere e promuovere attraverso la conduzione dei locali appropriati la diffusione della cultura musicale ed artistica.

Promozione e organizzazione di iniziative, interventi e manifestazioni in materia di agricoltura, agriturismo, artigianato, industria, commercio, cooperazione, emigrazione, formazione, tecnica e professionale, istruzione, sanità, sport, scienze giuridiche, turismo, ecologia, ambiente, energia, servizi a tempo libero e per favorire lo sviluppo di comunità, la partecipazione dei cittadini, la loro promozione umana, la solidarietà sociale, l'assistenza sociale, ed in genere tutto quanto possa portare ad una crescita culturale o incentivi, attività nei campi del turismo e del sociale.

L'Associazione potrà altresì effettuare lavori subacquei e marittimi, bonifica di fondali marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica marina, gestione di porticciolo e banchine con annessi servizi per l'approdo. Ricerca e recupero reperti subacquei. Ricarica di bombole per attività subacquee e vendita di materiale nautico. Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto.

L'Associazione promuove l'attività di E-commerce, Noleggio di attrezzature sportive e ricreative. Traduzione e interpretariato.

Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, familiari e verso terzi.



L'associazione per lo svolgimento di tali finalità si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

ARTICOLO 6 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione in qualità di socio tutti coloro che ne approvano le finalità e lo statuto indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica e religione, e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati, persone fisiche e giuridiche che possono aderire all'ente si distinguono in:

Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

Benemeriti: coloro che conferiscono somme, lasciti e beni all'associazione



Onorari: coloro ai quali il consiglio direttivo attribuisca la qualifica per meriti particolari;

Ordinari: coloro i quali risultano in regola con il versamento della quota associativa annuale;

Sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, dietro eventuale versamento di contributo quali: corsi, eventi o manifestazioni.

Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocato nelle assemblee. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro "Soci Sostenitori".

Possono essere altresì soci dell'Associazione:

- a) associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) ma solo fino ad un limite massimo del venticinque per cento (25%) del totale dei soci;
- b) altre associazioni senza scopo di lucro, altri Enti del Terzo;
- c) eventuali altri enti, senza scopo di lucro, che non siano configurabili come Enti del Terzo settore o non aventi natura associativa,

Il numero dei soci di cui alle lettere a) b) e c) non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento (50%) del numero totale dei soci.

ARTICOLO 7 - Ammissione del socio

Possono aderire all'associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la ragione sociale o la denominazione, la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o al registro delle persone giuridiche, il codice fiscale e la partita Iva (per le persone giuridiche);
- la copia dell'atto costitutivo e dello statuto (per le persone giuridiche);
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante (per le persone giuridiche);



- il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa (per le persone giuridiche);

- l'impegno a sottoscrivere la quota.

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

- la dichiarazione di responsabilità di non aver commesso azioni contrarie alle finalità statutarie dell'associazione.

Ciascun socio dovrà prontamente comunicare alla Associazione le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 8 - Diritti e Doveri del socio

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;



prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, e le modalità di versamento stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualifica di socio

Si ha decadenza dalla qualità di associato, salvo il diritto di recesso:

per il caso di scioglimento dell'organizzazione aderente;

automaticamente per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale, entro il trenta (30) aprile di ogni anno;

per rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'adesione da parte degli organi dirigenti preposti;

per delibera di esclusione divenuta definitiva.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, o ancora in caso si renda autore di gravi azioni contro le finalità e/o gli scopi istituzionali dell'ente, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno due (2) mesi prima.



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 10 - Organi

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Direttore Generale ove nominato;

l'Organo di controllo, nominato qualora si verificchino le condizioni di legge che ne richiedano l'istituzione;

l'Organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di legge che ne richiedano l'istituzione.

Eventuali altri organi dell'Associazione saranno disciplinati dai regolamenti interni.

ARTICOLO 11 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche con mezzi telematici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.





L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Individuare e nominare il Direttore Generale;
- deliberare e disciplinare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- proporre le modifiche al presente Statuto;
- assumere o scindere contratti con il personale dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- quant'altro del caso è opportuno ai fini della migliore gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, e un Segretario/Tesoriere.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica.



Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

Ai componenti del Consiglio direttivo si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ARTICOLO 13 - Il Presidente

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Entro tre (3) mesi successivi la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e contestuale consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.





ARTICOLO 14 - Direttore Generale

Può essere nominato un Direttore Generale dell'Associazione.

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra persone aventi comprovata esperienza nel campo gestionale o amministrativo e che abbia titoli necessari per svolgere tale funzione.

Può essere assunto anche part-time a tempo determinato con specifico contratto per il raggiungimento degli obiettivi previsti e/o può essere nominato, previa verifica dei requisiti, anche tra i soci dell'ente.

L'incarico potrà essere svolto sia ad orario completo che parziale, anche per parte di ore settimanali e per periodi stabiliti e/o per il raggiungimento di particolari obiettivi.

Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente che potrà affidargli, con formale delega scritta, particolari compiti e/o mansioni.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con compiti consultivi.

ARTICOLO 15 - Presidente Onorario

L'Assemblea, con deliberazione motivata, può nominare Presidente Honoris Causa personalità che si siano distinte nel campo delle attività promosse o che abbiano acquisito particolari benemeritenze adoperandosi a favore dell'Ente.

La carica di Presidente Onorario, può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

ARTICOLO 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è



costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 17 - Revisione Legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di partecipazione dei soci Fondatori, dalle quote di associazione dei soci Ordinari, dalle somme versate dai soci Sostenitori, da contributi, sovvenzioni, partecipazioni finanziarie destinate all'Associazione od a singole manifestazioni indette dallo stesso, provenienti da parte di Enti pubblici nazionali, regionali o locali oppure da singoli privati, nonché da eventuali donazioni a qualsiasi titolo all'Associazione pervenute. Fanno parte del suo patrimonio anche gli eventuali avanzi di gestione nonché i mobili e gli immobili che esso venisse a possedere.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ARTICOLO 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 20 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche



attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21 - Rendiconto

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 22 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi.

La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

ARTICOLO 23 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione iscriverà in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 25 - Logo

Il "logo" è patrimonio dell'Associazione così come ogni altro segno distintivo dell'Ente e, come tali, alla sola DE.MA. Production Service ne è riservato l'uso in via esclusiva.

È fatto divieto l'utilizzo senza preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ente.

Il recesso volontario o l'esclusione dal rapporto associativo di un aderente determinano comunque l'automatico ed immediato divieto al loro uso in qualsiasi forma.



ARTICOLO 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Nel caso l'associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal CONI, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ARTICOLO 27 - Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ARTICOLO 25 - Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alla data di approvazione del presente statuto, tutte le cariche sociali si intendono confermate per i primi cinque anni.

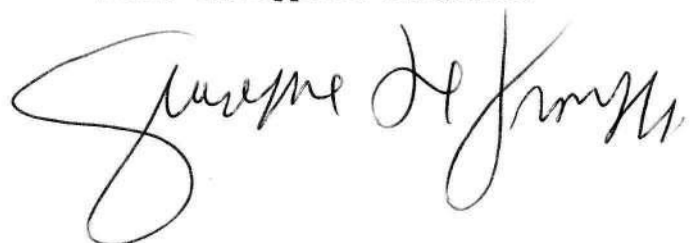
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Emanuela Americo



IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe De Francisci



Firmato digitalmente da
GIUSEPPE DE FRANCISCI

CN = GIUSEPPE DE FRANCISCI
SerialNumber = TINIT-DFRGPP82R26A089Q
C = IT

